



COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (☎ 0571/44.98.11)

Deliberazione della Giunta Comunale

n° 70 del 29/04/2021

OGGETTO:

RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO DELLA CAVA IN LOCALITÀ COSTIÀ DELLA CHIECINA – NEL TERRITORIO RURALE DEL “PAESAGGIO DELLA PIANURA ALLUVIONALE E LE AREE AGRICOLE”. - APPROVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 31 DELLA L.R. N. 35/2015 - ART. 22 L.R. N. 10/2010 - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS

L'anno duemilaventuno addì 29 - ventinove - del mese aprile alle ore 15:00 nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge.

Presiede la seduta **CAPECCHI GIOVANNI**

Assiste **D.SSA ROSANNA MATTERA** Segretario del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

CAPECCHI GIOVANNI	SINDACO	X
VANNI LINDA	VICE SINDACO	X
MARTINELLI VALERIO	ASSESSORE	X
SALVADORI ROBERTA	ASSESSORE	X
SCALI CRISTINA	ASSESSORE	X
VARALLO ALESSANDRO	ASSESSORE	X

Esecutività: **Immediatamente Esecutiva**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con proprio precedente provvedimento n. 54 del 10/03/2020 sono state individuate nuove modalità di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale da adottarsi per tutto il perdurare della emergenza sanitaria dovuta al virus covid 19;

Dato atto che la presente seduta si è svolta, in ottemperanza al dispositivo della suddetta deliberazione, nel modo seguente:

- tutti presenti fisicamente presso la sede comunale:

Premesso altresì che:

- Con propria deliberazione n. 127/2016 la Giunta comunale è stata individuata “Autorità competente” del comune di Montopoli V.A. per le procedure di VAS ai sensi della L.R. n. 10/2010;
- Il Comune di Montopoli in Val d'Arno è dotato di piano strutturale (PS), approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 5 marzo 2009, e di regolamento urbanistico (RU), approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 15 febbraio 2013;
- Negli elaborati del PS e del RU, le aree sottoposte ad attività estrattiva o già oggetto di attività estrattiva sono individuate con apposita grafica e simbologia e:
 - nel piano strutturale sono disciplinati dall'art. 32 delle relative N.T.A. per le quali la cava dismessa o in via di dismissione si qualifica come area di degrado paesaggistico nei quali sono auspicati interventi volti a superare il degrado col ripristino degli assetti preesistenti e alla rinaturalizzazione e valorizzazione;
 - nel regolamento urbanistico sono regolate dall'art. 27 delle relative N.T.A. come modificate e aggiornate con deliberazione consiliare n. 86/2019, con la previsione che i siti dismessi possano essere oggetto di valorizzazione con il ripristino degli assetti naturali preesistenti, tutto opportunamente regolato da opportuna convenzione la cui sottoscrizione è propedeutica alla realizzazione dei lavori e delle opere;
- Tra le aree summenzionate è ricompresa quella censita col codice 722 II 5 dal Piano regionale delle attività estrattive, di recupero e riutilizzo (PRAER) approvato con D.C.R. n. 27/2007 e del Piano regionale delle attività estrattive della provincia di Pisa (PAERP) approvato con D.C.P. n. 14/2012, posta in località “Costia della Chiecina” o “Costa della Chiecina”, in fregio alla via di Chiecina, ai piedi del versante Nord-Est del rilievo sulla cui sommità sorge la frazione di Marti;
- Il predetto sito è individuato sulla cartografia catastale del Comune di Montopoli in Val d'Arno dalle particelle 68, 179 e 181, tutte per parti più o meno consistenti, del foglio 24, ed è di proprietà sig. Majnoni D'Intignano di Poggio Baldovinetti Stefano, nato a Erba (Co) il 3 agosto 1923 e residente a Montopoli V.A. in via Mazzana n. 1 (MJN SFN 23M03 D416W) che, per il tramite dell'Azienda Agricola che porta il suo nome, il giorno 11 aprile 2019 (p.g. 6.137/2019) ha presentato una proposta di rimodellamento morfologico della cava;
- Come meglio esposto nella relazione tecnica facente parte della documentazione del progetto qui utile anche ai fini della valutazione di assoggettabilità a VAS, la cava è stata in attività dagli anni Ottanta del secolo scorso (cfr. Istanza del 3 dicembre 1981- p.g. 8.695/1981 – p.e. 764/1981) dove venivano previste volumetrie di scavo pari a 83.504,00 m³, poi diminuiti a 73.245,00 m³ in adempimento di dell'autorizzazione n. 6/2001 poi prorogata nel 2004 (cfr. Aut. n. 7/2004) e nel 2007 (cfr. Aut. nn. 1/2007 e n 2/2007), al termine di validità della quale (4 ottobre 2007) il volume di materiale scavato è risultato di complessivamente di 31.893,46 m³;

- Prendendo atto della metodologia di scavo adottata nel corso degli anni, il progetto di rimodellamento oggi proposto prende in considerazione le parti della cava più compromesse comprese tra l'intera porzione pianeggiante sul lato Nord e parte di quella di versante meridionale fino all'altezza di 43,50 m, con la previsione di realizzare il ripristino ambientale tramite ricomposizione morfologica in modo da renderla compatibile con l'aspetto fisiografico dei luoghi circostanti, con la finalità di migliorare/reintegrare le caratteristiche paesaggistiche dell'area;
- Dalla presentazione dell'istanza come sopra indicato, il progetto ha potuto essere definito solo dopo la presentazione delle integrazioni documentali a seguito delle richieste istruttorie del Settore III del 16 e del 24 maggio 2019 (p.g. 8.222/2019 e p.g. 8770/2019) presentate il 14 gennaio 2021 (pp.gg. 735/2021 e 736/201) mediante le quali è stato possibile concludere il procedimento istruttorio in data 23 marzo 2021 (4.969/2021); ;
- Significando che l'area in oggetto ha un'estensione comunque contenuta (21.300,00 m²) con la previsione di depositarvi 102.300,00 m³ di materiale terrigeno per il rimodellamento, per il combinato disposto dall'art. 5 della L.R. n. 10/2010 con gli Allegati A3 e B3, del dettato della lettera g) del comma 2 dell'art. 45 bis della stessa L.R. n. 10/2010 e dell'art. 4 della L.R. n. 35/2015, il progetto in parola è soggetto a preventiva valutazione di assoggettabilità a VAS secondo le disposizioni dell'art. 22 della L.R. n. 10/2010 che qui si intende assorbire anche quelle proprie dell'art. 48 della stessa legge in tema di VIA, in relazione all'uso della pur piccola area in oggetto a livello locale, già sede di attività estrattiva, che viene a modificare il quadro di riferimento per la realizzazione del progetto di recupero ambientale e paesaggistico;
- L'area oggetto di intervento rientra, peraltro, in parte nella perimetrazione di cui all'art. 3 della L.R. n. 39/2000 e dell'art. 142, 1 c., lett. g, del D.Lgs. n. 42/2004, per la cui disciplina gli interventi sono subordinati sia ad autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico, sia ad autorizzazione ai fini della tutela del vincolo di cui al R.D. n. 3267/1923, i cui procedimenti sono stati avviati e la loro valutazione è in corso da parte del Settore III;

Ciò premesso

Lasciando alla relazione allegata “Integrazione” del proponente ogni ulteriore approfondimento, unitamente alle allegate valutazioni istruttorie effettuate dal Settore III, Tecnico, Ambiente e Protezione civile;

Precisato che il progetto si esplica sinotticamente in un intervento finalizzato al ripristino della situazione morfologica che godeva il sito prima che fosse interessato dai lavori di escavazione, compatibilmente con la ricostruzione di un assetto morfologico che si coniughi, geometricamente e paesaggisticamente, con i luoghi circostanti;

Dato atto che occorre dare avvio alla verifica de quo con apposito atto che contenga:

1. la definizione degli obiettivi del progetto e delle azioni conseguenti;
2. il quadro conoscitivo di riferimento;
3. l'indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali chiedere un contributo tecnico;
4. il programma delle attività di informazione e partecipazione della cittadinanza;
5. l'individuazione del garante dell'informazione e della partecipazione;

Ritenuto:

- che i contenuti relativi ai predetti punti 1, 2, 3 e 4 siano gli stessi e adeguatamente sviluppati

della relazione “Integrazione” del proponente, unitamente alle allegate valutazioni istruttorie effettuate dal Settore III, Tecnico, Ambiente e Protezione civile (allegati alla presente), da considerare documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica come previsto dall'art. 5, comma 3, e dall'art. 22 della L.R. n. 10/2010, significando che nel procedimento in parola:

- **Proponente:** Azienda Agricola Majnoni - sig. Majnoni D’Intignano di Poggio Baldovinetti Stefano, nato a Erba (Co) il 3 agosto 1923 e residente a Montopoli V.A. in via Mazzana n. 1 (MJN SFN 23M03 D416W);
- **Autorità competente:** Giunta Comunale;
- **Autorità procedente:** Settore III e SUAP del comune, in ottemperanza al dettato degli articoli 16, 17 e 31 della L.R. n. 35/2015 e all'art. 27 delle N.T.A. del RU;
- in prosieguo, che i predetti documenti debbano essere trasmessi, oltre che all'Autorità competente, ai Soggetti competenti in materia ambientale e/o agli enti territoriali interessati come individuati in relazione alle caratteristiche evidenziate nel documento che di seguito vengono ricapitolati, a maggior beneficio della lettura, con il compito di esprimere pareri e fornire contributi proposti ai sensi delle norme richiamate, ove lo desiderino:
 - Regione Toscana**, Settore valutazione impatto ambientale e Pianificazione del territorio della Direzione ambientale ed energia e Ufficio del Genio Valdarno Inferiore e Costa – sede di Pisa (per entrambi: regionetoscana@postacert.it);
 - Azienda Regionale per la protezione Ambientale della Toscana (ARPAT)** arpat.protocollo@postacert.toscana.it;
 - Azienda U.S.L. Toscana Centro** – Dipartimento per la prevenzione (prevenzioneasl11@postacert.toscana.it);
- sempre in prosieguo, per gli scopi e i contenuti del progetto, l'attività d'informazione potrà essere svolta in forma coerente all'ambito territoriale di riferimento per il tramite della locale consulta di Marti, fermo restando l'esposizione alla Commissione consiliare affari del territorio;

Atteso che, in reazione al punto 5, il garante della comunicazione sia individuabile nella persona del sig. Sandro Bartaloni del Settore III, dotato di opportuna preparazione ed esperienza in materia;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del primo comma dell’articolo 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Settore III, cui è demandata la competenza del Servizio proponente;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. **Di avviare**, per le finalità espresse in premessa, la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, secondo le disposizioni dell'art. 22 della L.R. n. 10/2010, che qui si intende assorbire anche quelle proprie dell'art. 48 della stessa legge in tema di verifica di assoggettabilità a VIA per l'argomento, del progetto di rimodellamento e ripristino ambientale e paesaggistico dell'area, censita col codice 722 II 5 dal Piano regionale delle attività estrattive, di recupero e riutilizzo (PRAER) approvato con D.C.R. n. 27/2007 e del Piano regionale delle attività estrattive della provincia di Pisa (PAERP) approvato con D.C.P. n. 14/2012, posta in località “Costia della Chiecina” o “Costa della Chiecina”, in fregio alla via di Chiecina, ai piedi del versante Nord-Est del rilievo sulla cui sommità sorge la frazione di Marti, già utilizzata come cava di estrazione di materiale sabbioso fin dagli anni Ottanta del secolo scorso;

2. **Di precisare:**

- che le verifiche indicate al punto 1 sono svolte dalla Giunta Municipale quale Autorità competente in materia di VAS, per lo svolgimento delle quali l'allegata relazione “Integrazione” del proponente, unitamente alle allegato valutazioni istruttorie effettuate dal Settore III, Tecnico, Ambiente e Protezione civile sono da considerare documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica come previsto dall'art. 5, comma 3, e dall'art. 22 della L.R. n. 10/2010;
- che, in prosieguo, per le verifiche in parola saranno interessati anche i soggetti competenti in materia ambientale indicati in narrativa del presente atto (brevemente: Regione Toscana, ARPAT e Azienda U.S.L. Toscana Centro e Ufficio Regionale del Genio Civile di Pisa) e per il quale gli eventuali contributi tecnici dovranno giungere entro 30 giorni dalla trasmissione del presente atto con gli allegati;
- che, ancora in prosieguo, per gli scopi e i contenuti del progetto, l'attività d'informazione prevista dall'art. 8 della L.R. n. 10/2010 potrà essere svolta in forma coerente all'ambito territoriale di riferimento per il tramite della locale consulta di Marti, fermo restando l'esposizione alla Commissione consiliare affari del territorio;

3. **Di specificare:**

- che ai sensi dell'art. 8, comma 5, della L.R. n. 10/2010 il termine per l'effettuazione delle verifiche, le consultazioni e l'inoltro dei contributi di cui all'art. 22 della stessa legge ed è fissato in 60 giorni dalla trasmissione della proposta del presente atto alla Giunta Municipale;
- che una volta terminata la verifica di assoggettabilità a VAS, indipendenza del suo esito, il procedimento potrà concludersi con la successiva autorizzazione ex art. 31 della L.R. n. 35/2015 ovvero con lo svolgimento dei necessari adempimenti previsti dalle norme in materia (rapporto ambientale, consultazioni, espressione di parere motivato, conclusione del processo decisionale, informazione e monitoraggio) a cura del proponente al termine del quale potrà essere rilasciata parimenti autorizzazione ai sensi dello stesso art. 3 della L.R. n. 35/2015, ove ne ricorrano i presupposti in esito della valutazione, di competenza del responsabile Settore III Tecnico, Ambiente e protezione civile, sempre subordinatamente alla sottoscrizione di apposita convenzione come previsto dalla legge regionale e dalle N.T.A. del RU;

4. **Di indicare** nel sig. Sandro Bartaloni del Settore III il garante dell'informazione e della partecipazione per le finalità di cui all'art. 36 della L.R. n. 65/2014;

5. **Di prendere atto** che il Responsabile del Settore III ha dichiarato che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e pertanto non necessita di parere di regolarità contabile;

6. **Di dare atto** che sul presente provvedimento è stato espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi del primo comma dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

Quindi, con successiva votazione favorevole e unanime espressa in forma palese, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a motivo del rispetto dei tempi fissati nel procedimento con il presente atto, dove si prevedono passaggi prefissati stabiliti dalle norme vigenti in materia di valutazione ambientale strategica.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL SINDACO
CAPECCHI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
D.SSA ROSANNA MATTERA
